



**COMUNE DI SAMATZAI**  
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 36 del 28/11/2014

**IL SINDACO**  
**(PILLONI ALBERTO)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dr.ssa Valentina MARVALDI)**

## **INDICE**

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Pagina 4</b>
<b>TITOLO II SERVIZI DEI CIMITERI</b>	<b>Pagina 4</b>
<b>TITOLO III DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE</b>	<b>Pagina 8</b>
<b>TITOLO IV PERIODO DI OSSERVAZIONE</b>	<b>Pagina 9</b>
<b>TITOLO V PERMESSO DI SEPPELLIMENTO</b>	<b>Pagina 10</b>
<b>TITOLO VI TRASPORTO DEI CADAVERI</b>	<b>Pagina 10</b>
<b>TITOLO VII INUMAZIONE</b>	<b>Pagina 11</b>
<b>TITOLO VIII TUMULAZIONI</b>	<b>Pagina 12</b>
<b>TITOLO IX CREMAZIONI</b>	<b>Pagina 15</b>
<b>TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	<b>Pagina 17</b>
<b>TITOLO XI SEPOLTURE E CONCESSIONI</b>	<b>Pagina 19</b>
<b>TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>Pagina 21</b>



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle tumulazioni e sepolture nonché la tenuta e pulizia del cimitero, in applicazione del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. n. 396 del 3.11.2000, della legge 30.03.2001 n. 130, della legge della Regione Autonoma della Sardegna n.4 del 22.02.2012 e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.34, n. 1265.

### **Articolo 2**

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Comune tramite i suoi funzionari delegati dal Sindaco ai sensi degli art. 112 e 113 D. Lgs. 267/2000 che vi provvedono in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, in collaborazione con l'A.S.L. competente per territorio, i privati concessionari.

### **Articolo 3**

L' A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

## **TITOLO II SERVIZI DEI CIMITERI**

### **Articolo 4**

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che hanno avuto, durante la loro vita, la residenza nel Comune;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, che siano nate a Samatzai, o qualora siano figli, coniugi o conviventi di persone nate a Samatzai;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) gli ascendenti o discendenti di 1° grado di persone residenti in questo Comune;
- f) i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopraelencate concessionarie di cellette-ossario;
- g) le salme, tumulate in altri cimiteri, del coniuge o dei figli di persone che hanno, al momento della richiesta, la residenza nel Comune di Samatzai.

## Articolo 5

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto possono disporre i familiari ossia: coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, e in caso di assenza o di impedimento gli altri parenti in ordine di grado ai sensi degli art. 74/75/76/77 del Codice Civile.

Quanto sopra stabilito si applicherà anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.

Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

## Articolo 6

Gli uffici comunali, ciascuno per le proprie competenze, tramite il personale assegnato, garantiscono la custodia e la manutenzione del cimitero e dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- autorizza le concessioni cimiteriali, tiene il registro delle stesse sia con mezzi informatici che cartacei;
- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- iscrive sull'apposito registro, vidimato dal Sindaco in unico esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, con le indicazioni prescritte dal regolamento di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti ecc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi;
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

## Articolo 7

Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il personale delegato il quale ha in particolare i seguenti compiti:

- collabora con le agenzie funebri incaricate alle esumazioni ordinarie e straordinarie, alle traslazioni di salma, alle riduzioni ecc.
- attende alla pulizia dei locali del cimitero, nei campi e vialetti, mantiene curate le zone verdi tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

### **Articolo 8**

Il cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale e saranno affissi nelle apposite targhe presenti in cimitero. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.

### **Articolo 9**

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi, od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani od altri animali né a fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.

### **Articolo 10**

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, con l'eccezione dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

Per il trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato nell'intesa che l'ingombro, il peso la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti nelle autorizzazioni.

### **Articolo 11**

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nelle apposite discariche autorizzate.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

### **Articolo 12**

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe e nei vasi dei loculi fiori recisi che dovranno essere rimossi, a cura di chi li ha depositati, non appena

avvizziscono. I fiori appassiti saranno smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 13**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, di igiene a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Le lapidi, le croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle tombe che sui loculi non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

### **Articolo 14**

Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 Regolamento di Polizia Mortuaria, è riservato alla persona del concessionario ed a quella dei suoi eredi.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 15**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

### **Articolo 16**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:

- camminare nei luoghi delle sepolture;
- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- portare fuori del cimitero lapidi o qualsiasi altro ufficio, salvo richiesta dell'interessato;
- effettuare all'interno del cimitero, o nelle immediate vicinanze, offerte di servizi e di oggetti nonché distribuire indirizzi e volantini di ogni sorta;
- collocare piante ed ogni altro ornamento che possa arrecare intralcio alla libera circolazione ed accesso alle altre sepolture o loculi. Il concessionario non può occupare in nessun caso la zona antistante il loculo posto raso terra. Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro trenta giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei

concessionari.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

#### **Articolo 17**

Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento, in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione.

Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Patrimonio.

#### **Articolo 18**

Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dai competenti uffici comunali.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

### **TITOLO III DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE**

#### **Articolo 19**

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

#### **Articolo 20**

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda ISTAT.

L'elenco dei deceduti nell'anno deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'ufficio comunale.

#### **Articolo 21**

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata e certificata dal medico necroscopo, non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8/9/10 del D.P.R. 10.09.90 n. 285, e non oltre le 30 ore.

#### **Articolo 22**

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L. competente il quale dipende per tale funzione dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. che ha provveduto alla sua nomina.

### **Articolo 23**

Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

L'A.S.L., salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

### **Articolo 24**

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.90, n. 285.

## **TITOLO IV PERIODO DI OSSERVAZIONE**

### **Articolo 25**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

- a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90;
- b) decesso con decapitazione o maciullamento;
- c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore

### **Articolo 26**

Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito né collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti a seguito di malattie infettive – diffuse il servizio competente della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

### **Articolo 27**

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle;
- b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

### **Articolo 28**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 25.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria Locale.

## **TITOLO V PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

### **Articolo 29**

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale sanitario incaricato salvo autorizzazione rilasciata dalla A.S.L. competente mentre l'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di cadaveri (morte violenta - decessi fuori dall'abitazione ecc.), di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

### **Articolo 30**

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria locale.

### **Articolo 31**

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere dall'incaricato del trasporto consegnati al personale del Comune incaricato e da questi conservati.

## **TITOLO VI TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Articolo 32**

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a cura e carico della famiglia attraverso apposite ditte specializzate;
- b) a carico del Comune in casi di eccezionale gravità autorizzati dal Sindaco tramite apposite ditte specializzate.

### **Articolo 33**

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al personale addetto del cimitero.

### **Articolo 34**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al cimitero è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera o altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'A.S.L. competente la quale ne controlla periodicamente lo stato di manutenzione.

La dichiarazione di idoneità, rilasciata dall'A.S.L. competente, deve essere conservata nel carro.

### **Articolo 35**

Il trasporto del cadavere, di resto mortale o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

## **TITOLO VII INUMAZIONE**

### **Articolo 36**

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Il Comune con apposita deliberazione consiliare potrà istituire zone per inumazione di persone aventi religione diversa da quella cattolica.

### **Articolo 37**

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

### **Articolo 38**

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno con caratteristiche di scarsa durabilità dello spessore non inferiore a cm. 2. E' consentito l'uso di altro materiale biodegradabile diverso dal legno che deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altro materiale non decomponibile. In particolare le agenzie incaricate del servizio funebre, dovranno al momento dell'arrivo del feretro presso il cimitero comunale e prima della tumulazione dello stesso, produrre obbligatoriamente la dichiarazione di conferimento feretro, indicante i dati di confezionamento della salma e della composizione del feretro.

### **Articolo 39**

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

#### **Articolo 40**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura degli aventi causa, da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata a cura degli aventi causa una targhetta contenente il nome e cognome del defunto e la data del decesso.

### **TITOLO VIII TUMULAZIONI**

#### **Articolo 41**

L'attività di tumulazione è disciplinata nel rispetto delle regole di cui agli articoli 76 e ss. del regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285.

L'attività di tumulazione si distingue in:

- tumulazione in loculi cimiteriali;
- tumulazione in aree cimiteriali;
- tumulazione in cellette-ossario.

Il Comune concedente, impregiudicati gli immediati interventi di ripristino atti a preservare la dignità della sepoltura e gli eventuali pericoli per la salute pubblica, salvo che ciò sia determinato da accertate anomalie nell'esecuzione delle operazioni di tumulazione, non è in alcun modo responsabile di eventuali perdite di liquido organico provenienti dal feretro collocato nel loculo.

I resti mortali e le ceneri potranno essere collocati esclusivamente in cellette-ossario, in loculo occupato da altra salma o nell'ossario comune, nel rispetto delle norme di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 42**

La tumulazione dovrà avvenire subito dopo l'arrivo del feretro presso il cimitero, alla eventuale presenza degli aventi diritto.

Successivamente i familiari del defunto che volessero ricevere le condoglianze da parte dei presenti potranno farlo negli appositi locali presenti nella struttura cimiteriale e messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 43**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. E' consentita nelle casse metalliche l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal ministero della sanità idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 44**

Le salme devono essere, tumulate in sepolture individuali.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

### **TUMULAZIONI IN LOCULI CIMITERIALI**

#### **Articolo 45**

I loculi possono essere a più piani sovrapposti, comunque consentendo sempre l'accesso diretto del feretro dall'esterno.

#### **Articolo 46**

Le concessioni provvisorie di durata semestrale, prorogabili in casi eccezionali e per comprovate esigenze per ulteriori sei mesi, vengono rilasciate esclusivamente quando la salma necessita di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

La concessione amministrativa del loculo deve risultare da atto scritto a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio.

Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore.

Le somme dovute per la concessione di loculi cimiteriali possono essere rateizzate a richiesta degli interessati, in caso di comprovate motivazioni, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.

La durata della concessione decorre dalla data della tumulazione della salma nel loculo cimiteriale.

Al termine della concessione amministrativa le salme verranno, una volta verificato il completamento del processo di mineralizzazione, estumulate e collocate, previa riduzione resti, negli cellette-ossario o nell'ossario comune.

#### **Articolo 47**

Le salme devono essere tumulate in loculi separati per sepolture individuali e numerati, costruiti dal Comune.

In ogni blocco, i loculi sono assegnati osservando il seguente ordine: dall'alto verso il basso e dall'estremità sinistra verso destra.

Nell'ipotesi di concessione di più loculi cimiteriali contemporaneamente allo stesso concessionario, sarà derogato l'ordine di cui sopra e l'assegnazione avverrà proseguendo sulla stessa fila.

I loculi potranno essere concessi a favore dei deceduti, qualora sussista uno dei casi di cui all'articolo 4 del presente regolamento e a persone viventi, di età superiore

a 65 anni, nel caso di parenti di primo o secondo grado, coniuge o convivente more uxorio del defunto, fino alla copertura dei 2/3 dei loculi compresi quelli occupati dai defunti.

## **TUMULAZIONE IN AREE CIMITERIALI**

### **Articolo 48**

Le aree cimiteriali vengono concesse ai privati che ne fanno richiesta per la realizzazione di tombe di famiglia, costruite dai concessionari dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

Ogni area cimiteriale viene concessa unitamente all'area sovrastante.

### **Articolo 49**

All'atto della richiesta il concessionario deve indicare il nominativo dell'avente diritto all'area sovrastante che potrà essere concessa a favore di deceduti, qualora sussista uno dei casi di cui all'articolo 4 del presente regolamento e a persone viventi, nel caso di parenti di primo o secondo grado, coniuge o convivente more uxorio del defunto.

Le aree cimiteriali sono divise in campi e l'utilizzazione degli stessi deve farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

### **Articolo 50**

La concessione amministrativa dell'area cimiteriale deve risultare da atto scritto a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio.

Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore e l'importo dei diritti cimiteriali e di eventuali diritti di segreteria.

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.

La durata della concessione decorre dalla data della tumulazione della salma nell'area cimiteriale.

Al termine della concessione amministrativa le salme verranno, una volta verificato il completamento del processo di mineralizzazione, estumulate e collocate, previa riduzione resti, negli cellette-ossario o nell'ossario comune.

## **TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO**

### **Articolo 51**

Le cellette-ossario vengono utilizzate per raccogliere i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e constatato l'ultimazione

del processo di mineralizzazione, sia stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il correlato corrispettivo.

Le cellette vengono altresì utilizzate per riporre le urne contenenti le ceneri delle salme sottoposte a pratica crematoria, qualora si sia disposto in tal senso.

Queste ultime sono dislocate in apposita area a ciò destinata presso il Cimitero.

### **Articolo 52**

Le cellette ossario sono assegnate osservando il seguente ordine: dall'alto verso il basso e dall'estremità sinistra verso destra.

Nell'ipotesi di concessione di più cellette ossario contemporaneamente allo stesso concessionario, sarà derogato l'ordine di cui sopra e l'assegnazione verrà proseguendo sulla stessa fila.

Le cellette ossario potranno essere concesse a favore dei deceduti, qualora sussista uno dei casi di cui all'articolo 4 del presente regolamento e a persone viventi, di età superiore a 65 anni, nel caso di parenti di primo o secondo grado, coniuge o convivente more uxorio del defunto, fino alla copertura dei 2/3 delle cellette ossario, comprese quelle già occupate.

### **Articolo 53**

Le concessioni provvisorie di durata semestrale, prorogabili in casi eccezionali e per comprovate esigenze per ulteriori sei mesi, vengono rilasciate esclusivamente quando i resti delle salme o le urne cinerarie necessitano di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

La concessione amministrativa delle cellette ossario deve risultare da atto scritto a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio.

Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore.

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.

La durata della concessione decorre dalla data della tumulazione della cassetta di zinco o dell'urna cineraria nell'ossario cimiteriale.

## **TITOLO IX CREMAZIONI**

### **Articolo 54**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 art. 3 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati, in mancanza di

espressione di tale volontà per volontà del coniuge o del parente più prossimo, ai sensi degli artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

### **Articolo 55**

Le ceneri raccolte in urna cineraria sigillata, avente la capienza massima di 5 litri e con un ingombro dell'urna non superiore di un parallelepipedo di cm 23x23x30, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione, riportante i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e dell'avvenuta cremazione possono essere:

1. conservate in cellette-ossario disponibili nel Cimitero Comunale;
2. sistemate in loculi cimiteriali, unitamente a salme già tumulate.

### **Articolo 56**

Le ceneri possono essere affidate, su espressa volontà del defunto, a persona individuata dallo stesso che deve presentare istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicate i dati anagrafici e la residenza del richiedente, la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento deve essere annotato in apposito registro.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 2 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione. Del recesso è presa nota in apposito registro.

In caso di decesso dell'affidatario o di urne eventualmente rinvenute da terzi queste sono consegnate al Comune.

### **Articolo 57**

Su espressa volontà del defunto le ceneri possono essere disperse unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private.

La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, la dispersione in aree private può avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fine di lucro. E' vietata nei centri abitati.

La dispersione nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione può essere eseguita dal coniuge, o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui all'art. 3, c. 1 l. b) punto 2 della legge n. 130/2001 o in mancanza da personale a tal fine autorizzato dal Comune.

Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo, il giorno e l'ora della dispersione, la dispersione può avvenire esclusivamente alla presenza di un incaricato dal Comune e deve essere annotata in apposita sezione del registro dell'affidamento.

Le dispersione è sospesa dal 1° maggio al 30 settembre.

Le tariffe per l'autorizzazione saranno fissate con delibera di Giunta Comunale.

### **Articolo 58**

Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

## **TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 59**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

### **Articolo 60**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.

Tali esumazioni vengono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.L. e del personale incaricato dal Comune.

#### **Articolo 61**

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi da maggio a settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla inumazione e l'ufficiale sanitario dichiara che essa può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Articolo 62**

Le esumazioni saranno eseguite nelle ore stabilite dal Responsabile del Servizio. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

#### **Articolo 63**

Le ossa ed i resti che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deporre in cellette-ossario avuti in concessione.

In questo caso le ossa o i resti devono essere racchiuse in una cassetta di zinco come prescritto dall'art. 36 del regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 64**

Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

I loculi liberati a seguito di esumazione prima di essere nuovamente dati in concessione dovranno essere ristrutturati a cura del Comune.

#### **Articolo 65**

Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi tempo, le esumazioni di feretri per il trasporto in altro cimitero.

Nel caso di esumazione per trasferimento all'interno del medesimo cimitero per consentire l'avvicinamento dei coniugi defunti dovrà essere inoltrata richiesta agli uffici competenti.

La stessa richiesta potrà essere trasmessa da parte dei figli dei defunti o, in mancanza, da parte degli eredi: richiesta congiunta da parte di tutti i figli o eredi in vita o da parte di uno di essi corredata di nulla osta da parte degli eventuali fratelli e/o sorelle o eredi.

Se una salma già sepolta viene esumata o esumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza con la nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica

dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm.

## **TITOLO XI SEPOLTURE E CONCESSIONI**

### **Articolo 66**

La sepoltura è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di loculi cimiteriali o cellette ossario costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di tombe a terra.

### **Articolo 67**

La concessione per le sepolture, tramite tumulazione, di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e della durata di anni 50, rinnovabili.

### **Articolo 68**

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornato annualmente tenendo conto dell'indice ISTAT e del costo delle opere per le sepolture costruite a cura del Comune, ed alla stipula della relativa concessione.

### **Articolo 69**

La concessione del diritto di sepolture è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposito atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili.

### **Articolo 70**

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenzae qualora dovesse verificarsi una limitata disponibilità di manufatti:

- 1) tumulazione di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) concessione al coniuge superstite che ha raggiunto i 65 anni di età del loculo successivo al momento del decesso;
- 4) traslazione per riunificazione dei coniugi defunti;
- 5) traslazione da altro cimitero.

### **Articolo 71**

La lastra, in materiale lapideo, nonché eventuali accessori, ornamenti e iscrizioni non devono superare l'ingombro del prospetto esterno della facciata del loculo o della celletta ossario. Il materiale da utilizzarsi dovrà essere messo in opera in lastre uniche, con spessori simili a quelli esistenti nel Cimitero Comunale.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate oppure che possano creare pericoli per l'incolumità di terzi.

#### **Articolo 72**

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa una tomba a terra.

Per tomba a terra si intende un'opera muraria interrata delle dimensioni interne in pianta non inferiori a ml. 2,25x0,75x0,70 realizzato con getto di calcestruzzo cementizio sottostante dello spessore di cm. 15/20, murature perimetrali in cls armato dello spessore di cm 15 e copertura in cemento armato dello spessore di cm. 12/15, sopra la quale potrà essere costruita la sopraelevazione e posta la lapide.

Il materiale da utilizzarsi per le lapidi delle tombe dovranno essere messi in opera in lastre uniche, con spessori simili a quelli esistenti nel Cimitero Comunale. L'altezza complessiva non deve superare quella delle tombe circostanti, la larghezza non deve superare la sagoma attuale compreso il rivestimento.

Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Nei casi in cui venga richiesta la sopraelevazione di un tomba a terra esistente posta già al primo livello, negli ampliamenti del Cimitero, la stessa istanza sarà accolta se la sopraelevazione non sia d'intralcio e pregiudizio alla cura, pulizia e manutenzione delle tombe esistenti in adiacenza.

E' possibile autorizzare sopraelevazioni di tombe a terra nella parte vecchia del Cimitero previo nulla osta, ex art. 21 del D. Lgs 42/2004, da richiedersi alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etno-Antropologici.

#### **Articolo 73**

Le spese di manutenzione delle sepolture private, sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti, a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

#### **Articolo 74**

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

La traslazione di salma, per volontà del concessionario, comporta automaticamente la retrocessione del loculo liberato al Comune senza diritto ad alcun rimborso.

#### **Articolo 75**

La revoca può essere esercitata dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Municipale per eccezionali esigenze di pubblica utilità. In tal caso i

concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

#### **Articolo 76**

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concedente con motivata deliberazione della Giunta Municipale, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

#### **Articolo 77**

In caso di necessità di tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco autorizza la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e deve risultare da atto scritto.

### **TITOLO XII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 78**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non integrino fattispecie punite dal Codice Penale, saranno punite quali contravvenzioni ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di inosservanza dei regolamenti comunali.

#### **Articolo 79**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90, n. 285 della legge 130 del 30.03.2001 e della legge regionale n. 4 del 22.02.2012.

#### **Articolo 80**

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno assoggettate alle disposizioni contenute nello stesso.

#### **Articolo 81**

Ogni disposizione riguardante il Servizio Cimiteriale del Comune di Samatzai emanata prima del presente regolamento, deve intendersi abrogata.

#### **Articolo 82**

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.